



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2008**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**5**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

M.C. Folliero, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole*, Quaderno 1, *I principi non scritti*, Giappichelli Torino 2007, pp. 174.

L'elaborazione di un manuale costituisce indubbiamente un momento significativo dell'attività del docente, perché tende a esprimere contemporaneamente la sintesi del suo approccio con la disciplina, l'approdo di ricerche personali e l'anelito di trasmettere un messaggio ai discenti che sia capace di informarli e di destarne lo spirito critico. Di tutto questo emergono tracce in ogni manuale, ma ciascuno privilegia un taglio. Spesso un siffatto testo è la testimonianza di una già consolidata esperienza di dialogo del Maestro con i giovani. Talora è più semplicemente la premessa o l'indicazione delle tappe di un percorso che dovrà trovare adeguati approfondimenti nel c.d. "dialogo frontale", cioè nello svolgimento del corso di lezioni. Alcuni manuali si attengono alla strutturazione tradizionale della disciplina; altri propongono nuove aggregazioni dei diversi istituti; alcuni sperimentano nuove vie di analisi e di dialogo. E si tratta sempre di scelte legittime, giustificate dal riconoscimento della libertà del docente che il nostro sistema assicura. Scelte comunque che oggi, più che in passato, devono confrontarsi con la realtà di una didattica che si svolge in tempi sempre più brevi (e con un condizionante aggancio a determinati "crediti") e che deve, in ogni caso (nell'accelerato sviluppo della globalizzazione), preparare i giovani ad affrontare contesti legislativi e rapporti anche estremamente mutevoli.

In queste dinamiche, il manuale in esame si presenta come un primo luogo di dialogo (Quaderno 1, *Principi non scritti*), cordiale e talora ironico, che tenta nuove vie di approccio alla disciplina e che vuole spiegare ad allievi giuristi alle "prime armi" (quelli del triennio) le basi pubblicistiche di una materia che

ha avuto, anche per ragioni storiche, un peculiare sviluppo solo in pochi Paesi del continente europeo e che singolarmente guarda al "trattamento giuridico degli interessi e dei diritti religiosi" in un contesto sociale che appare sempre più secolarizzato. Si pone, quindi, subito in evidenza un accattivante intento semplificatorio dell'indagine, cui seguono, però, sviluppi del tema capaci di evidenziarne l'attualità e l'ampia portata; e quasi a conforto dell'impegno che si chiede ai discenti, il testo mantiene in tutte le sue parti un'agile scelta lessicale, una scansione didascalica e un dialogare che informa e introduce più riflessioni critiche.

Un'ampia introduzione segnala: l'impatto rivoluzionario del governo liberale nei confronti del potere e dell'assetto ecclesiastico cattolico, con un intervento capace di avocare alla mano pubblica "settori-chiave della società", di rompere con la Chiesa e di relegare (ma, qui, con minor successo) la religione alla sfera privata; l'inversione di rotta operata nel ventennio fascista, con una nuova alleanza tra trono e altare che assicura alla Chiesa cattolica un ruolo di primo piano per una "comune" lotta al socialismo; l'esigenza di assicurare un nuovo equilibrio di rapporti Stato-Chiesa introdotta dalla Costituzione repubblicana, che incoraggia "il riallineamento della materia ai principi di eguaglianza affermati nella Carta". Con pari intenti introduttivi, si spiega che "tipicità e identità sono... i caratteri che le attuali norme di Diritto Ecclesiastico derivano dalla loro travagliata plurisecolare gestazione" (p. 11), che sussiste, oggi, un articolato sistema nazionale di tutela della libertà religiosa e che si vanno definendo tutele internazionali e comunitarie, anche "giustiziabili"; che la "laicità dello Stato è uno degli elementi concettuali che qualificano e delimitano" il diritto ecclesiastico; e di essa, si rende una prima spiegazione sociologico-politica, definendola quale "interfaccia da cui la regola costituziona-

le dell'*eguaglianza* (art. 3 Cost.) si mostra nelle relazioni tra diritto pubblico e libertà religiosa" (p. 25). In sostanza, in una società secolarizzata, come la nostra, si torna a rivolgersi alla Chiesa per attingere contributi di avvaloramento delle scelte pubbliche, e l'accettazione di questi finisce per dimensionare il grado di laicità. L'accresciuto consolidamento verticale delle chiese incrementa la rete di rapporti giuridici con lo Stato. La trasversalità dell'esperienza religiosa produce, poi, espressioni di sussidiarietà che traggono sostegno dal diritto costituzionale e dal diritto comune. Così, complici la politica, resa estremamente mutevole, e improvide riforme (elettorali, economiche, dei corsi di studi ecc.), il diritto ecclesiastico guadagna nuove dilatazioni, nuovi ambiti "dove si *trasferisce* la dialettica tra religione e laicità" (p. 48).

A siffatta introduzione, certo ispirata da intenti di estremo realismo, ma dura nel suo disincantato linguaggio ed eterogenea nei contenuti, al punto da far dubitare che i giovani (poco più che matricole) possano coglierne gli elementi di critica giuridica sottesi, segue la Parte 1<sup>a</sup> del testo: "Principi non scritti", divisa in due sezioni; la prima, dal titolo "Diritto ecclesiastico e principio di legalità", integrata da un unico capitolo; la seconda "Diritto ecclesiastico e principio di laicità", con un capitolo diviso, a sua volta, in due parti relative, rispettivamente, all'idea di laicità e al principio di laicità.

Il principio di legalità, proprio, sia pure con differenti espressioni, dello Stato di diritto (liberale, costituzionale e sociale), costituisce l'essenza del sistema politico e del relativo ordinamento. Il diritto ecclesiastico, quale regolamentazione data "al complesso dei poteri, degli interessi e dei diritti riconducibili alla religione", è condizionato dall'idea di legalità, ma la condiziona anche. Sembra essenziale, quindi, all'A., "mettere a fuoco la nozione di legalità che sarà impiegata" (p. 61); una nozione che viene

attinta dalla filosofia politica moderna, spiegando il rapporto tra potere e diritto come espressione insieme della necessità di autolegittimazione dell'autorità e di garanzia del consenso dei consociati: esiti che vengono assicurati, a livello fondazionale, dalla Costituzione e, nella dinamica temporale, dalla produzione legislativa e dall'esercizio secondo le leggi delle altre attività di governo. Rimane, quindi, piuttosto evidente che si deve realizzare una sintesi tra legalità ed effettività di rispetto dei valori e dei diritti personali e sociali. In questa dinamica gli interessi religiosi rilevano specificamente, anche per la loro capacità "di incidere profondamente sulla struttura della società" (p. 82). E l'attuale relazione del diritto ecclesiastico con il principio di legalità evidenzia la rottura tra "legalità legale" ottocentesca e "legalità costituzionale" odierna, si avvale della "legalità convenzionale" di matrice ultranazionale, da vita, per quanto non manchino discrasie, a un sistema di legalità multilivello, come accade per altri settori del diritto.

Il rispetto della laicità dello Stato, cui tale sistema deve attenersi, si presenta parimenti come luogo di difficoltà e di incertezze, per gli obblighi di collaborazione assunti in via pattizia tra lo Stato e alcune chiese, per la situazione delle confessioni religiose "senza intesa, per la specificità di alcune presenze confessionali (come, ad es., la comunità musulmana); e da ciò emerge una idea abbastanza confusa di laicità, per quanto molti, non escluse le chiese, ne parlino di frequente.

Della laicità diventa, quindi, opportuna una ridefinizione, che tenga conto degli interrogativi emergenti e dei mutamenti "che si producono nel costume, nella mentalità, nelle appartenenze politiche e in quelle sociali" (p. 127). Infatti, il separatismo, "una volta sinonimo di laicità", non ne esaurisce più la portata. La Corte costituzionale, nel 1989, ha soppiantato l'idea tradizionale di laicità aprendo

lo Stato al sostegno delle espressioni religiose. In realtà, il pluralismo quale “strumento per eccellenza di *integrazione politica*” (di valorizzazione delle differenze), la pratica del metodo democratico, il principio personalista cui si ispira la Costituzione consentono la promozione delle religioni in regime di eguaglianza. La laicità “cooperativa”, però, sopravvaluta la negoziazione legislativa, con il rischio di produrre gravi differenziazioni nel trattamento delle confessioni religiose: un dato che l’A. evidenzia con un rapido *excursus* delle più recenti decisioni della Consulta e della giustizia amministrativa, specie con riferimento alle vicende dell’esposizione dei simboli religiosi. Molto, allora, tende a una riduzione della laicità a mera aconfessionalità, ma anche di questo, a chiusura dello scritto, l’A. segnala i rischi, ripromettendosi di tornare, nell’esame “dei successivi principi di sistema del Diritto Ecclesiastico”, a evidenziare quanto le religioni stiano immettendosi nel “pubblico”: un monito di congedo certo denso di attese e capace di suscitare curiosità e interesse dei giovani per la disciplina, ma che, così come posto, li spinge ulteriormente all’analisi del dato socio-politico, prima e a preferenza dello studio degli elementi giuridici di un sistema normativo che ha tratto forza anche dalla sua tradizione dottrinale. Si dispongono in senso positivo, comunque, il taglio per principi e regole della trattazione e l’impegno di semplificazione delle nozioni, nonché l’uso di un linguaggio discorsivo e di esemplificazioni tratte dal contingente.

**Flavia Petroncelli Hübler**

B. Serra, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Jovene Napoli 2007, pp.350.

Il diritto amministrativo canonico di recente ha trovato nuova attenzione tra quanti sono ascritti alla categoria dei

maestri e tra i più giovani studiosi, sia con indagini brevi dedicate alla didattica o ad approfondimenti scientifici di determinati aspetti, sia con monografie che intendono cogliere lo sviluppo, le ragioni e la portata di questa branca del diritto canonico, in dimensione diacronica e sincronica. Tra queste ultime, all’ampio e articolato volume di I. Zuanazzi (*Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Jovene Napoli 2005, recensito in *Diritto e Religioni*, n. 3, p. 684), che ha prospettato, con l’indiscussa e riconosciuta competenza dell’A. nella disciplina, sviluppo storico e diritto vigente, si affianca con sicuro merito il testo in commento, che, per quanto rivolto specificamente all’analisi delle premesse e dello sviluppo della più recente normativa codiciale, rende un’analisi essenziale di quello che senza dubbio costituisce il *punctum dolens* della disciplina: il rapporto tra la discrezionalità, nelle sue diverse espressioni, e l’*aequitas*; un nesso che, nello sviluppo della scienza giuridica moderna, segnala, in ciascun sistema giuridico, coincidenze e divari, anche profondi, ma non totale estraneità, e che è capace di evidenziare con incisività la differenziazione tra le attese del sistema giuridico ecclesiastico e le esigenze degli ordinamenti civili.

L’arricchirsi degli studi è dato che si coglie con piacere e interesse, per la peculiarità della materia, che sembra oggi destinata a un irrinunciabile sviluppo, ma, insieme, soggetta alle difficoltà di coniugare equilibri e corrette tutele del “pubblico” e del “privato”. L’impegno profuso dagli autori (maturi maestri o giovani ricercatori), segnala la costante e sensibile capacità degli ecclesiasticisti e dei canonisti di confrontarsi e di dare positivi contributi allo sviluppo delle scienze giuridiche.

L’opera in commento presenta una analisi metodologicamente ben articolata, attenta ai profili problematici e ai limiti della discrezionalità, con la par-